

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LE AGRICOLE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA DEI
BIZANTINI 97

Numero REA: CZ - 183048

Codice fiscale: 02973470798

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

2 di 24

ticolare attenzione all'agricoltura biologica e sociale.

Art. 4= La società intende realizzare i propri scopi sociali, di cui all'articolo precedente, **con la possibilità di operare anche con terzi**, avendo per oggetto:

a) acquistare o assumere in affitto o in altre forme terreni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a condizione divisa ma con unità di direttive. In questo ultimo caso la Cooperativa potrà acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente ai propri soci;

b) realizzare i processi produttivi finalizzati alla raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curandone la loro conservazione, trasformazione e vendita, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi e associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, superando la rete di intermediazione, con la partecipazione diretta sul mercato;

c) promuovere, organizzare e gestire attività agrituristiche e turismo sociale, ad integrazione dell'esercizio agro zootecnico dei terreni, in conformità alle norme vigenti;

c-bis) promuovere, organizzare e gestire, attività nell'area della ristorazione, con particolare attenzione ai prodotti biologici e gestione di pubblici esercizi per la promozione dei prodotti del consumo critico e biologico, in conformità alle norme vigenti;

	d) acquistare immobili e terreni da adibire ad uso conduzione	
	agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli	
	o per uso abitazione dei soci;	
	e) gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro gene-	
	re di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e	
	remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;	
	f) promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della ter-	
	ra e degli allevamenti avvalendosi di tecnici esperti del set-	
	tore a cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche	
	in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli	
	nonché la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fab-	
	bricati rurali;	
	f-bis) promuovere attività di cura, manutenzione e custodia di	
	aree verdi, coltivati e non, pubblici e privati;	
	g) curare attraverso le proprie attività la formazione profes-	
	sionale dei giovani con particolare attenzione ai soggetti	
	svantaggiati, promuovendo il recupero dei valori della terra e	
	del suo equilibrio di vita. Questo anche in collaborazione con	
	Istituzioni ed Enti pubblici e privati, aventi tali funzioni o	
	scopi, a livello regionale, nazionale e dell' Unione Europea;	
	h) la Cooperativa potrà ugualmente svolgere anche in collabo-	
	razione con Enti pubblici, fondazioni o privati, attività di	
	ricerca, di divulgazione tecnica, economica e sociale, nonché	
	attività di educazione agro ambientale ed alimentare;	
	i) svolgere servizi enogastronomici per la valorizzazione dei	

prodotti agricoli aziendali e locali;

l) promuovere attività di educazione agroalimentare, educazione al consumo critico e gruppi di acquisto solidali favorendo così anche la creazione di filiere corte tra produttori e consumatori;

m) accompagnamento e sostegno educativo, terapeutico, riabilitativo e lavorativo a giovani e adulti, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;

n) gestione di corsi e progetti di formazione professionale, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;

o) promuove l'elaborazione, il disegno e la realizzazione di progetti, europei, nazionali, regionali e locali, ed iniziative che valorizzano le competenze dei soggetti in condizione di svantaggio sociale;

La Cooperativa potrà ricevere contributi e finanziamenti pubblici nonché partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalle legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine e connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare ed industriale - come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale - consentite dalla legge e necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Su delibera degli Organi competenti potrà aderire alle associazioni nazionali e provinciali di categoria e ad altri organismi od associazioni che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio, nonché aderire e promuovere consorzi con tali soggetti.

TITOLO III

Soci

Art. 5= Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al Minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6= Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;

c) soci sovventori.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 7= I privati che intendono essere ammessi come soci dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell'attività svolta;

b) indicazione della quota che intende sottoscrivere;

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Socio sovventore deve indicare il periodo minimo di permanenza in cooperativa, prima del quale non è permesso il recesso. Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;

b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 8= Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione. Il suo giudizio se negativo deve venire motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 9= I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale.

Art. 10= La qualità di socio si perde per recesso, per deca-

denza, per esclusione per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento.

Art. 11= Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o ad aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva indivisibile.

Art. 12= Oltre che nei casi previsti dalla legge, e salvo quanto disposto all'art. 7 (sette) per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 13= Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine socia-

le e precisamente:

- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la loro attività a favore della Cooperativa.

Art. 14= Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che danneggia materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15= Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 8 (otto), 10 (dieci), 12 (dodici), 13 (tredici) e 14 (quattordici) devono essere comunicate a mezzo

lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente, al collegio arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale

Art. 16= Il patrimonio della società è formato:

a) dal capitale sociale costituito da un numero illimitato di quote dal valore minimo di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;

b) dalla riserva ordinaria indivisibile, costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11 (undici);

c) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

d) dal fondo apporti in conti capitale che è indivisibile, costituito da qualunque importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Art. 17= Le quote sociali non possono essere trasferite in

proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora i soci provvedessero al versamento di ulteriori somme in conto futuro aumento del capitale, conto finanziamento od a fondo perduto, con o senza obbligo di restituzione da parte della cooperativa ed anche non proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione e, in ogni caso, in base a formale delibera dell'Assemblea, tali somme potranno essere infruttifere di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385 e delle emanate od emanande dal CICR.

TITOLO V

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

Art. 18= L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata parte degli utili netti annuali nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:

- E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

- E' vietata la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;

- E' obbligata la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

Organi Sociali

Art.19= Sono organi della Cooperativa:

a) l'assemblea dei soci

b) il consiglio di amministrazione

c) il collegio dei sindaci.

d) Assemblea dei Soci

Art. 20= L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) l'approvazione del bilancio con la documentazione informativa, di cui all'art. 18 (diciotto) e la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, dei sindaci e dei presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

b) la trattazione di tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

Essa è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 21= Il consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta la domanda per iscritto con indicazione delle materie da trattare da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal collegio sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto or-

dinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi insieme all’elenco delle materie da trattare, per almeno sette giorni nella sede sociale e, da comunicarsi con lettera a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso suddetto potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 22= L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all’adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, l’assemblea per essere valida, tanto in prima quanto in seconda convocazione deve essere costituita da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non

	oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deli-	
	berazione ai sensi dell'art. 2377 C.C.	
	Art. 23= Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta. Le	
	modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le	
	elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza re-	
	lativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Ciascun	
	socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota	
	sottoscritta. I soci, che per qualsiasi motivo non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega	
	scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro	
	socio.	
	Art. 24= L'assemblea è presieduta dal presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona desi-	
	gnata dall'assemblea. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redat-	
	to da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Consiglio di Amministrazione	
	Art. 25= Il consiglio di amministrazione è composto da tre a	
	sette membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determi-	
	na il numero, di cui la metà più uno, in ogni caso, non deve	
	appartenere alla categoria dei soci sovventori. Gli Ammini-	

stratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli Amministratori non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni, nonché, con deliberazione del Consiglio e con il parere favorevole dei sindaci, l'eventuale compenso determinato per l'espletamento di funzioni operative specificamente attribuite. I Consiglieri eleggono tra loro un Vice Presidente ed ove lo ritengono opportuno un Consigliere Delegato; nominano anche per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Art. 26= Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso o affisso all'albo in sede o spedito per posta non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza. Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in

carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli Amministratori così nominati è quella degli Amministratori sostituiti.

Art. 27= Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a)** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b)** formulare i bilanci;
- c)** compilare i regolamenti interni;
- d)** stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e)** conferire procure per determinati atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio dall'articolo seguente;
- f)** dare adesione della società ad organismi federali o consorziali;
- g)** deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h)** compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino

nell'oggetto sociale fatta eccezione soltanto di quelle che per le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo siano riservate all'assemblea;

i) costituire succursali e filiali che non abbiano natura di sede secondaria.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 28= La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale quindi può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Pertanto con la sua sola firma, può rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato ed in mancanza o nell'assenza di questo a un Consigliere designato dal Consiglio. La firma sociale spetta inoltre ad un altro consigliere al quale sia conferita dal Consiglio di Amministrazione oppure ad estranei al Consiglio

con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Collegio Sindacale

Art. 29= Per il Collegio sindacale si applicano le regole delle società a responsabilità limitata così come previsto dall'art. 13 (tredici) del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la durata della carica.

Art. 30= Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;

d) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 31= I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee. I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

TITOLO VII

Disposizioni generali finali

Art. 32= Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati Tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della

società. E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Art. 33= In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 22 (ventidue), terzo e quarto comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 34= Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti, o in difetto dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

Art. 35= Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti

tributari, ed in particolare alle disposizioni legislative sulle Cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991 n. 381) ed in particolare l'articolo 2514 del Codice Civile e l'articolo 2516 del Codice Civile,.

Art. 36= L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto di quanto segue:

- i ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- la ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

a. ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;

b. qualifica professionale;

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.